

VERBALE DI ACCORDO


Con riferimento all'art. 1, comma 5, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007, n°247, le Parti convengono sulla necessità di individuare misure urgenti a tutela dei colleghi che, raggiunti i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti potranno accedere al trattamento pensionistico secondo le modalità legate al c.d. "sistema finestre".

Nel sottolineare che tali periodi di attesa, necessari per l'accesso al trattamento economico pensionistico, potranno variare dalla data di effettiva uscita dal servizio per un periodo variabile da 1 a 6 mesi, in funzione della data di raggiungimento del requisito anagrafico, si conviene di erogare, e unitariamente alle spettanze di fine rapporto, un importo economico lordo "una tantum" che accompagni il dipendente durante il periodo di attesa della finestra di riferimento.


Tale importo risulterà pari, per ogni mese e fino ad un massimo di sei, al 70% dell'importo mensile derivante dalla RAL individualmente percepita nell'anno immediatamente precedente all'anno di cessazione divisa per il numero delle 14 mensilità previste contrattualmente.

Roma, 13 maggio 2019

ENAV S.p.A.




FILT-CGIL




FIT-CISL



Uiltrasporti



UGL-TA/Assivolo Q.



UNICA

